



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto  
NULLITA' O  
INEFFICACIA DI  
CONTRATTO

Composta dagli Ill.mi Sing. Mag. Stra. 1

06589/03

Dott. Giovanni

Presidente

R.G.N. 17302/00

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI

- Consigliere -

19714/00

Dott. Walter

CELENTANO

- Rel. Consigliere -

Cron. 14280

Dott. Luigi

MACIOCE

- Consigliere -

Rep. 1754

Dott. Salvatore

DI PALMA

- Consigliere -

Ud. 09/01/2003

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

TECNICA ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso l'avvocato GIACOMO SIBILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO SCARVACI, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

FREMES SRL GIA' SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34/A, presso l'avvocato AGOSTINO ROCCO, rappresentato e difeso dagli avvocati EDUARDO GRASSO, CARMELO MIRANDA, giusta mandato a

2003

16



marginale del controricorso;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

CURATELA FALLIMENTO GAROFALO LUCIANO;

**- intimato -**

**e sul 2° ricorso n° 19714/00 proposto da:**

GAROFALO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso l'avvocato GIACOMO SIBILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO SCARVACI, giusta procura a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**nonchè contro**

FREMES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34/A, presso l'avvocato AGOSTINO ROCCO, rappresentato e difeso dagli avvocati EDUARDO GRASSO, CARMELO MIRANDA, giusta mandato a margine del controricorso incidentale;

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

**nonchè contro**

TECNICA ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 606/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/09/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica



udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;

udito per i ricorrenti l'Avvocato Sibilio con delega che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi;

udito per il resistente l'Avvocato Miranda che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;

### **Svolgimento del processo**

Con citazione del 12/14.01.1988 la S.p.a. Fremes convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Siracusa Garofalo Luciano nonché la Società Tecnica Italiana a r.l. per sentir dichiarare nullo o inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita immobiliare, avente ad oggetto due aree edificabili site nel territorio di Siracusa, stipulato in forma pubblica in data 11.12.1988 tra il Garofalo, che aveva dichiarato di agire nella qualità di legale rappresentante di essa Soc. Fremes, e la Società ora convenuta.

L'attrice dedusse che il Garofalo aveva giustificato i suoi poteri rappresentativi producendo un verbale di assemblea ordinaria di essa Soc. Fremes da ritenersi falso perché da lui stesso formato; che la compravendita era da ritenere anche nulla o simulata in



relazione all'elemento del corrispettivo, che risultava irrisorio e interamente versato dalla società acquirente. che invece era impossidente.

I convenuti si costituirono per contrastare la domanda, della quale chiesero il rigetto.

Il processo fu dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento del Garofalo e riassunto dall'attrice nei confronti dell'altra convenuta e della curatela fallimentare, che rimase contumace.

Il tribunale pronunciò una sentenza non definitiva (in data 15.05.1994) con la quale rigettò una eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla società convenuta e dispose la sospensione del giudizio fino alla definizione del processo penale che vedeva il Garofalo imputato dei reati di falso in scrittura privata e di truffa aggravata.

Riassunta una prima e poi una seconda volta, dopo la formazione del giudicato penale, la causa fu decisa con sentenza del 14.05.1997 di accoglimento della domanda proposta dalla Soc. Fremes. Il tribunale dichiarò, infatti, l'inefficacia dell'atto di compravendita in questione e condannò l'acquirente alla restituzione degli immobili.

La Soc. Tecnica Italiana propose appello, che la Corte di Catania, nella contumacia della curatela del



fallimento del Garofalo, rigettò con la sentenza del 21.02.1999.

Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione la Soc. Tecnica Italiana a r.l. in persona del liquidatore (ricorso n. 17302/00) e il Garofalo (ricorso n. 19714/00), al primo dei quali resiste la Soc. Fremes con controricorso, prospettandone l'inammissibilità in conseguenza del fallimento della stessa società ricorrente dichiarato dal tribunale di Monza con sentenza n. 89/00 emessa il 17.05.2000, ossia in epoca anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione.

In data 20.12.2002 il procuratore della ricorrente S.T.I. r.l. ha depositato una copia della sentenza emessa il 18.12.2001 dal tribunale di Monza, con la quale, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 18 l.f., è stata revocata la sentenza dichiarativa del fallimento.

#### Motivi della decisione

Deve darsi atto, preliminarmente, che dei due suddetti ricorsi è stata disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

I documenti ( e sentenze dinanzi indicate) prodotti dalle parti attengono all'ammissibilità del ricorso proposto dalla Società Tecnica Italiana a r.l. onde so-



no acquisiti agli atti del giudizio essendone rituale,  
ex art. 372 c.p.c., la produzione.

Il ricorso del Garofalo è inammissibile.

Detta ricorrente manca della legittimazione ad impugnare atteso che la sentenza che egli impugna fu emessa nei confronti della curatela del suo fallimento la quale, chiamata in giudizio già dinanzi al tribunale con l'atto di riassunzione dopo l'interruzione del processo determinata proprio dalla intervenuta dichiarazione di fallimento, rimase contumace in quel giudizio ed altresì nel giudizio di gravame, nel quale fu parte appellata (v. la sentenza impugnata, pag. da 4 a 6).

Né la legittimazione ad impugnare può essergli riconosciuta, come lo stesso ricorrente deduce, sulla base di una "inerzia" del curatore. Il fallito, invero, non può sovrapporre la propria volontà a quella contraria del curatore (che nel caso di specie non ha proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti), al quale la legge fallimentare affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del tribunale fallimentare, la cura e la gestione dei rapporti dei rapporti dedotti in giudizio (v. Cass. n. 7320 del 1996).

Inammissibile è anche il ricorso proposto dalla



Società Tecnica Italiana a r.l..

Detto ricorso è stato proposto (datato 27.06.2000 e notificato il successivo 06.09.2000) sulla base di una procura invalida perché rilasciata dal rappresentante legale della società (in liquidazione) in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento della società medesima (la sentenza del tribunale di Monza n. 89 del 17.05.2000) allorché questa aveva perduto la capacità processuale ai sensi dell'art. 43 l.f..

Tale vizio della procura non potrebbe essere sanata con efficacia *ex tunc* dalla sopravvenuta revoca del fallimento (peraltro l'esibita sentenza dello stesso tribunale di Monza di revoca della dichiarazione di fallimento non reca nessuna attestazione circa il passaggio in giudicato) atteso che, sulla base delle norme degli artt. 125 comma 3° e 370 c.p.c., deve escludersi la possibilità di una sanatoria del vizio che invalida l'instaurazione del rapporto processuale tutte le volte in cui sia richiesta una procura speciale - com'è per il ricorso per cassazione, per la valida proposizione del quale si richiede (art. 365 c.p.c.) che detta procura sia stata validamente conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (v. rifer. in Cass. n. 6485 del 1987 e n. 7066 del 1995).



Le spese del giudizio di cassazione fanno carico ai ricorrenti, in solido tra di loro.

**P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna i ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente Soc. Fremes, liquidate in complessivi euro 5.600,00 di cui 100,00 per esborsi, 5.000,00 per onorario e 500,00 per spese generali come per legge.

Così deciso addì 9 gennaio 2003 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere estensore

(Walter Celentano)

Il Presidente

(Giovanni Olla)

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Prima Sezione Civile

Depositato n. cancelleria

Il 29 APR 2003  
IL CANCELLIERE

~~IL CANCELLIERE  
Andrea Bianchi~~